ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896, N. 218

Art. 1

Alle associazioni agrarie, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, ed al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono estese le disposizioni della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento 26 luglio 1896, n. 361, sulla competenza dei prefetti ad autorizzare le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni.

Versione in vigore dal 8 aprile 1958, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218
Estremi	Legge 4 marzo 1958, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/estensione-alle-associazioni-agrarie-delle-disposizioni-contenute/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it